



COMUNE DI CASELETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: segreteria@comune.caselette.to.it; comune.caselette.to@legalmail.it
sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 24.01.2020

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT).

IL SINDACO

Vista la Legge n. 190/2012, la quale contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ed esaminato in particolare l'art. 1, comma 7, il quale prevede l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione e stabilisce che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"

Viste in particolare le seguenti disposizioni del predetto D. Lgs. n. 33/2013:

- l'art. 10 il quale prevede che il Piano triennale per la prevenzione alla corruzione (PTPC) e il programma triennale della trasparenza e dell'integrità siano uniti in un solo documento, ovvero il PTPC;
- l'art. 43 che stabilisce che "all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ...";

Considerato che la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 97/2016 è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, per cui d'ora in avanti il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Preso atto che, come precisato dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera n. 831 del 03.08.2016, in attuazione delle predette nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicarne la relativa decorrenza;

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Richiamato l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come novellato dal D. Lgs. n. 97/2016, che attribuisce la competenza ad individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'organo di indirizzo politico;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/ 2001 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il segretario comunale è nominato dal Sindaco del Comune;
- l'articolo 1, comma 82, della Legge n. 190/2012, il quale, per quanto attiene al procedimento di revoca del Segretario Comunale, testualmente dispone: "Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.";

Visto l'art. 19, comma 15, del D.L. 24.06.2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) le funzioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della legge 06.11.2012, n. 190;

Rilevato che con deliberazione n. 15 del 13.3.2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, la CIVIT aveva individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

Ritenuta, pertanto, la competenza del sottoscritto in ordine alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 25/09/2019 stata approvata la convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Caselette, Condove, Sant'Antonino di Susa e Villar Focchiardo;

- con decreto n. 8 del 27/09/2019 il Sindaco di Caselette in qualità di Sindaco del Comune capo-convenzione ha individuato il Dottor Alberto Cane, nato a Torino il 07/12/1966, quale titolare della costituenda convenzione;
- con decreto prefettizio n. 120 del 30/09/2019 la Prefettura di Torino ha assegnato al Dottor Alberto Cane la titolarità della costituenda convenzione;
- con decreto n. 11 del 01/10/2019 il Sindaco di Caselette in qualità di Sindaco del Comune capo-convenzione, nell'ambito del procedimento di nomina del segretario comunale titolare della sede di Segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Caselette, Condove, Sant'Antonino di Susa e Villar Focchiardo, ha nominato titolare dell'incarico il Dottor Alberto Cane, nato a Torino il 07/12/1966, che ha accettato l'incarico;
- in data 01/10/2019 il Sindaco del Comune di Caselette ha attestato la presa in servizio del Dottor Alberto Cane titolare della sede di Segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Caselette, Condove, Sant'Antonino di Susa e Villar Focchiardo;

Dato atto che il Segretario comunale dottor Alberto Cane è in possesso di idonei requisiti culturali, morali e professionali per assumere il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Dato atto che non sussistono ragioni per attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza a soggetto diverso dal Segretario Comunale;

DECRETA

- 1) Di nominare il Segretario Comunale Dott. Alberto Cane quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per il Comune di CASELETTE, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., con decorrenza dal 01/10/2019 e fino al 31/12/2024, salvo proroga;
- 2) Di dare atto che spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il compito di predisporre, tra l'altro il piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione relativa alla Trasparenza, stante il divieto previsto dalla legge n. 190/2012 di affidare a soggetti terzi la redazione dello stesso, nonché per tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa in premessa richiamata;
- 3) Di comunicare la nomina di cui al presente decreto all'ANAC, secondo le modalità dalla stessa già previste, di cui al Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015;
- 4) Di informare della presente nomina i Responsabili di Servizio;
- 5) Di pubblicare il presente decreto all'Albo on-line e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.



IL SINDACO
(Pacífico BANCHIERI)
Pacifico Banchieri